

COMMISSIONI RIUNITE

INTERNI (I) - TRASPORTI (VIII)

III.

SEDUTA DI VENERDÌ 24 OTTOBRE 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA VIII COMMISSIONE **ANGELINI**

INDICE

	PAG.
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	17
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Sistemazione a ruolo del personale straordinario delle ferrovie dello Stato (2792)	17
PRESIDENTE	17, 18, 19, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 37
IMPERIALE	17, 26, 30, 37
TURCHI	18
MONTICELLI	19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 35
JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, <i>Relatore per la Commissione trasporti</i>	19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 33, 34, 35
TOMBA	19, 20, 23
TOZZI CONDIVI	19, 28, 35
NUMEROSO, <i>Relatore per la Commissione interni</i>	19, 20, 22, 25, 26, 32, 36, 37
MATTARELLA, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i>	19, 20, 22, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37
PAGANELLI	20
CARONITI	23, 26
MOLINAROLI	27, 29, 33
COLASANTO	32, 34, 35
CAPACCHIONE	32

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per tutta la durata della discussione del disegno di legge n. 2792 i deputati Martini Fanoli Gina e Vecchio Vaia Stella saranno rispettivamente sostituiti dai deputati Salvatore La Marca e Mario Ricci.

Per la sola seduta odierna, inoltre, i deputati Mazza e Tesauro saranno sostituiti rispettivamente dai deputati Fabriani e Fadda.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Sistemazione a ruolo del personale straordinario delle Ferrovie dello Stato ». (2792).

PRESIDENTE. Come i colleghi ricorderanno, la precedente seduta fu sciolta allorché, votandosi per appello nominale l'emendamento Imperiale, Monticelli, Cappugi al primo comma dell'articolo 1°, fu accertata la mancanza del numero legale. Ora chiedo ai presentatori della domanda di votazione per appello nominale se insistono nella loro richiesta.

IMPERIALE. Non insistiamo signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento Imperiale inteso a sostituire alla parola « meritevole » le parole « non demeritevole ».

La seduta comincia alle 9,10.

RUSSO CARLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

TURCHI. Prego consentirmi una breve dichiarazione di voto, perché i colleghi sappiano la portata dell'emendamento che viene ora posto in votazione...

PRESIDENTE. Siamo già in votazione, non glielo posso quindi permettere. La votazione attuale è il proseguimento di quella precedente; quindi non è possibile riprendere l'argomento neppure per dichiarazione di voto.

Pongo dunque in votazione l'emendamento.

(Non è approvato).

Passiamo al secondo comma:

«A cominciare dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti accantonamenti annuali per l'assorbimento graduale della eccedenza verificatasi in conseguenza della sistemazione a ruolo degli straordinari, nella misura del 15 per cento per ciascuno dei primi due anni e del 25 per cento per ciascuno degli anni successivi».

A questo comma è stato presentato un emendamento dagli onorevoli Cappugi-Monticelli sostitutivo delle percentuali: «15 e 25 per cento» con «10 e 20 per cento».

Poiché non sono presenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

Non essendovi altri emendamenti pongo allora in votazione l'articolo 1 nel suo complesso, così come risulta modificato dall'emendamento Colasanto approvato in una precedente seduta:

«Il personale straordinario maschile e femminile delle ferrovie dello Stato anche se dipendente dalla gestione viveri «La Provvida» in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, verrà nominato stabile, anche in eccedenza alla disponibilità delle piante organiche delle rispettive qualifiche, purché:

a) abbia compiuto almeno 600 giornate di effettiva presenza;

b) abbia conseguito le abilitazioni eventualmente prescritte per la qualifica con cui dovrà essere sistemato, salvo le eccezioni previste nel successivo articolo;

c) sia riconosciuto meritevole per il servizio prestato e la condotta serbata;

d) risulti in possesso di tutti i requisiti generali, ad eccezione del limite massimo di età, prescritti per l'ammissione nel personale di ruolo ferroviario, e di cui agli articoli 27 e 28 del regolamento del personale delle ferrovie dello Stato.

A cominciare dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti accantonamenti annuali per l'assorbimento graduale della eccedenza verificatasi in conseguenza della sistemazione a ruolo degli straordinari, nella misura del 15 per cento per ciascuno dei primi due anni e del 25 per cento per ciascuno degli anni successivi.

Le aliquote del 15 per cento e del 25 per cento saranno calcolate sui residui posti disponibili, dopo detratti i posti riservati alle sistemazioni da effettuarsi in applicazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 633, ratificato con modificazioni con legge 1° dicembre 1951, n. 1309, e della legge 15 dicembre 1949, n. 966, nonché dei passaggi agli uffici degli agenti del ramo esecutivo, da effettuarsi in dipendenza di autorizzazioni già accordate alla data di entrata in vigore della presente legge».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

«La sistemazione a ruolo del personale straordinario avverrà nelle qualifiche di prima assunzione di cui all'allegato C al regolamento del personale delle ferrovie dello Stato in base al titolo di studio e alla qualifica rivestita alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo le eccezioni previste dalla legge stessa.

Gli straordinari sistemati in virtù della presente legge verranno iscritti in ruolo secondo la rispettiva anzianità e, per le qualifiche di grado superiore al decimo, nell'ordine risultante dalle graduatorie di merito di cui al successivo articolo 9, tutti prendendo posto dopo i dipendenti già iscritti nei ruoli della stessa anzianità.

Coloro che sono rivestiti di qualifiche appartenenti al personale esecutivo, ma che, alla data del 1° gennaio 1951, prestino servizio presso gli uffici da almeno 550 giornate di effettiva presenza saranno sistemati nel personale degli uffici attribuendo loro la qualifica corrispondente di pari grado, sempreché risultino idonei alle mansioni degli uffici in base a motivato rapporto informativo del capo del servizio da cui dipendono.

La sistemazione agli uffici di cui al comma precedente non potrà comunque aver luogo in una qualifica di grado superiore a quello spettante nel ramo esecutivo in base alle disposizioni del 1° comma del presente articolo».

COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI - TRASPORTI) — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1952

Al terzo comma di questo articolo è stato proposto un emendamento dagli onorevoli Cappugi e Monticelli soppressivo delle parole « sempreché risultino idonei alle mansioni degli uffici in base a motivato rapporto informativo del capo del servizio da cui dipendono ».

Invito l'onorevole Monticelli ad illustrare questo emendamento.

MONTICELLI. Poiché questa disposizione non era inclusa nel testo del disegno di legge approvato dal Consiglio d'amministrazione delle ferrovie, in quanto non sembra materia di legge, ma materia di applicazione della legge stessa, io propongo la soppressione delle parole « sempreché risultino idonei alle mansioni degli uffici in base a motivato rapporto informativo del capo del servizio da cui dipendono », in quanto superflue.

JERVOLINO, ANGELO RAFFAELE, *Relatore per la Commissione trasporti*. Mi pare che per questa proposta vi sia una preclusione costituita dall'approvazione del precedente articolo 1, nel quale abbiamo fissato che non è possibile mantenere la qualifica nella quale lo straordinario presta servizio, se non sia dichiarato meritevole. Si tratta di un criterio di merito che deve essere fatto dal capo ufficio presso il quale il personale presta servizio. Ma, avendo fissato il principio generale a cui accennavo, mi pare che non possiamo approvare ora questa proposta soppressiva.

TOMBA. Mi preme fare osservare che allo scioglimento della polizia ferroviaria molti di costoro sono stati inquadrati nelle ferrovie dello Stato, perché, anziché rimanere nella polizia, hanno preferito essere assunti nelle ferrovie. Buona parte hanno fatto lavoro di operaio e sono stati immediatamente adibiti a funzioni di operaio, funzioni che svolgono tuttora. Sembrava allora che chi avesse superato il saggio di lavoro sarebbe stato idoneo a divenire operaio.

Senonché questi ex militi sono stati considerati, per disposizione della Direzione generale, come manovali e con la qualifica di « manovali » hanno continuato ad espletare mansioni da operai.

Ora non vedo perché non si debbano aggiungere costoro che, provenienti dalla polizia ferroviaria, furono assunti in servizio quali manovali, ma risultano espletare funzioni da operaio. Se coloro che hanno funzioni da impiegato con mansioni amministrative hanno diritto ad essere sistemati in quel servizio dove hanno prestato la loro opera, non vedo perché un operaio che ha dato prova, col saggio di lavoro, di essere capace di fare l'operaio, debba

rimanere manovale ed essere sistemato come manovale. Per tali ragioni mi permetterò di presentare un emendamento aggiuntivo che tenga conto della particolare situazione di coloro che provengono dalla polizia ferroviaria.

TOZZI CONDIVI. C'è una legge speciale che regola il passaggio dalla milizia alle ferrovie. Non credo quindi che tale emendamento possa essere accolto, in quanto c'è una legge precedente che stabilisce tutta la regolamentazione di questo personale.

PRESIDENTE. L'emendamento Tomba dovrebbe essere collocato dopo il terzo comma, mentre ora stiamo esaminando l'emendamento Monticelli, che riguarda il terzo comma dell'articolo 2. Dell'emendamento Tomba parleremo dopo.

NUMEROSO, *Relatore per la Commissione interni*. Per quanto riguarda l'emendamento Monticelli, faccio osservare che il personale straordinario delle ferrovie che deve essere sistemato in ruolo, deve essere sottoposto al giudizio, secondo la disposizione contenuta nell'articolo 9, di una Commissione compartimentale o di servizio.

Ora a me sembra che la disposizione, contenuta nel terzo comma dell'articolo 2, sia in contrasto con la disposizione dell'articolo 9, perché parrebbe che questo personale debba essere sottratto al giudizio di quelle Commissioni compartimentali o di servizio, di cui all'articolo 9. Non vorrei che cadessimo in un errore così grave. Ecco perché mi permetterei di suggerire una modificazione all'emendamento Monticelli. Io lascerei perciò: « sempre che risultino idonei alle mansioni degli uffici » e sopprimerei solo le parole « in base a motivato rapporto informativo del capo del servizio da cui dipendono », perché questo è un compito che deve essere affidato alle Commissioni di cui all'articolo 9. Altrimenti questo personale passerebbe direttamente in ruolo, senza essere sottoposto al vaglio delle Commissioni dell'articolo 9.

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. La norma di legge è quella prevista dall'articolo 2, in base alla quale il personale deve essere sistemato secondo le mansioni esercitate. Quello del quale si discute, dovrebbe essere sistemato nel ramo esecutivo. È un'eccezione, quella, che è prevista e l'eccezione è condizionata ad una idoneità che deve risultare documentalmente. Ma questo non significa che sia escluso l'esame da parte della commissione, che, comunque, valuterebbe i rapporti informativi come elementi oggettivi di giudizio.

COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI - TRASPORTI) — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1952

Non posso quindi accettare l'emendamento interamente soppressivo, mentre potrei accettare la formula dell'onorevole Numeroso.

PRESIDENTE. Allora l'emendamento, se il proponente accetta, verrebbe ad essere così modificato: «sopprimere le parole: «in base a motivato rapporto informativo del capo del servizio da cui dipendono»».

MONTICELLI. Accetto questa modificazione.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento, che chiamerò Monticelli-Numeroso, soppressivo al terzo comma delle parole: «in base a motivato rapporto informativo del capo del servizio da cui dipendono».

(È approvato).

Dobbiamo ora esaminare il comma aggiuntivo presentato dall'onorevole Tomba, e così formulato:

«Per coloro che, provenienti dalla polizia ferroviaria, optarono per le ferrovie dello Stato e furono assunti mediante saggio di lavoro e utilizzati come operai con qualifica di manovale, se almeno da 1° luglio 1950 abbiano prestato effettivo servizio con funzioni di operai e risultino idonei alle mansioni stesse in base a motivato rapporto del capo servizio da cui dipendono, saranno sistemati con la qualifica di operai».

Abbiamo già sentito le ragioni per le quali l'onorevole Tomba sostiene questo emendamento.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, Relatore per la Commissione trasporti. Io non avrei nulla da opporre, una volta che abbiamo approvato il penultimo comma dell'articolo 2.

NUMEROSO, Relatore per la Commissione interni. Bisogna tener presenti le osservazioni fatte dall'onorevole Tozzi Condivi. Se v'è una legge che regola i rapporti tra questo personale e le Ferrovie, mi sembra assolutamente fuor di luogo innovare in questa sede con un emendamento.

MATTARELLA, Sottosegretario di Stato per i trasporti. Non c'è da invocare il precedente che abbiamo votato ora, perché, mentre per la sistemazione negli uffici, così come abbiamo deciso, è necessaria una disposizione di legge, per la sistemazione di costoro a operai è sufficiente il cambio di qualifica o un cambiamento di idoneità disposto con provvedimento interno dall'Amministrazione.

TOMBA. La qualifica di manovale non fa adire assolutamente, senza un concorso interno, alla qualifica di operaio; in quanto che la carriera di manovale è tutt'altra cosa. Il

manovale, se è nelle officine, potrà divenire capo squadra, ma non potrà mai diventare operaio.

MATTARELLA, Sottosegretario di Stato per i trasporti. Dalla Direzione generale può essere mutata la qualifica e può dall'Amministrazione esser disposta sempre la sistemazione per un accertamento d'idoneità.

TOMBA. Ma è una cosa che non succede mai. Il manovale può diventare fuochista, e resterà fuochista in eterno, ma non diventerà mai operaio. La legge, a cui accennava l'onorevole Tozzi Condivi effettivamente c'è, ed è per questo che quegli ex appartenenti alla polizia ferroviaria hanno fatto il saggio di lavoro per essere ammessi nelle Ferrovie come operai. Senonché sono stati qualificati manovali invece di operai. La legge era per il passaggio nelle Ferrovie, ma successive disposizioni, estranee alla legge, hanno stabilito che tutti coloro che sono passati dalla polizia ferroviaria alle ferrovie, devono essere considerati manovali e debbono avere la qualifica di manovali, pur facendo servizio da operai.

PAGANELLI. Mi pare che l'onorevole Tomba ci stia denunciando un fatto molto importante. Gli ex appartenenti alla polizia ferroviaria, in base ad un saggio di lavoro eseguito, sono stati autorizzati a lavorare come operai, ma con la qualifica di manovali. L'onorevole Sottosegretario rileva che in ogni caso da manovale si può passare operaio. Sta però il fatto che questi saggi di lavoro sono stati dati molti anni fa e questi provvedimenti interni non pare che abbiano avuto attuazione. Mi sembra quindi che abbia perfettamente ragione il collega Tomba.

MATTARELLA, Sottosegretario di Stato per i trasporti. Prego di voler sospendere l'esame dell'emendamento, perché possa assumere le necessarie informazioni anche in ordine al numero ed alla situazione degli agenti dei quali si tratta.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono altri emendamenti, pongo in votazione l'articolo 2 così come risulta modificato dopo l'approvazione dell'emendamento soppressivo Monticelli-Numeroso, con l'intesa che rimane sempre da esaminare l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Tomba, del quale l'onorevole Sottosegretario ha chiesto l'accantonamento:

«La sistemazione a ruolo del personale straordinario avverrà nelle qualifiche di prima assunzione di cui all'allegato C al regolamento del personale delle ferrovie dello Stato in base al titolo di studio e alla qualifica rivestita alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo le eccezioni previste dalla legge stessa.

COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI — TRASPORTI) — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1952

Gli straordinari sistemati in virtù della presente legge verranno iscritti in ruolo secondo la rispettiva anzianità e, per le qualifiche di grado superiore al decimo, nell'ordine risultante dalle graduatorie di merito di cui al successivo articolo 9, tutti prendendo posto dopo i dipendenti già iscritti nei ruoli della stessa anzianità.

Coloro che sono rivestiti di qualifiche appartenenti al personale esecutivo, ma che, alla data del 1° gennaio 1951, prestino servizio presso gli uffici da almeno 550 giornate di effettiva presenza saranno sistemati nel personale degli uffici attribuendo loro la qualifica corrispondente di pari grado, sempreché risultino idonei alle mansioni degli uffici.

La sistemazione agli uffici di cui al comma precedente non potrà comunque aver luogo in una qualifica di grado superiore a quello spettante nel ramo esecutivo in base alle disposizioni del 1° comma del presente articolo ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

« La nomina a stabile di cui all'articolo 1 decorrerà dal 1° gennaio 1951, se al 31 dicembre 1950 gli interessati avranno soddisfatto alle condizioni di cui ai punti a) e b) del 1° comma di detto articolo.

Per coloro che verranno a compiere le 600 giornate di presenza richieste, posteriormente al 1° gennaio 1951, la decorrenza della nomina a stabile avrà luogo dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sarà avverata l'anzidetta condizione.

Saranno sistemati nella qualifica di prima assunzione immediatamente inferiore dello stesso ramo di servizio, per la quale non sia richiesto il conseguimento di abilitazioni, coloro che non abbiano conseguito le abilitazioni di cui al punto b) del citato articolo 1, entro il 31 dicembre 1950 o entro la posteriore data di compimento delle 600 giornate di effettiva presenza in servizio, o ancora entro il termine fissato come al seguente comma, per i casi ivi previsti.

A favore di coloro che, nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1949 e il 31 dicembre 1950, siano stati chiamati alle armi o abbiano prestato servizio militare, il termine per il conseguimento delle abilitazioni di servizio sarà prorogato del periodo di durata del servizio militare prestato fra le date anzidette.

Analogamente il termine sarà prorogato nei confronti di coloro che, avendo lasciato il servizio ferroviario in dipendenza degli

eventi bellici, siano stati riammessi in servizio posteriormente al 31 dicembre 1948.

La decorrenza della nomina a stabile per gli agenti contemplati nei precedenti commi 3°, 4° e 5°, del presente articolo, avrà luogo, in ogni caso, dal 1° gennaio 1951; o dalla posteriore data del primo giorno del mese successivo a quello di compimento delle 600 giornate di effettiva presenza ».

Al secondo comma di questo articolo è stato presentato un emendamento dagli onorevoli Cappugi e Monticelli sostitutivo delle parole « dal primo giorno del mese successivo a quello in cui » con « dal giorno successivo a quello in cui ».

MONTICELLI. A prima vista sembrerebbe un mutamento di poco rilievo invece esso ha la sua importanza. L'emendamento si rende necessario per cercare di ovviare a un grave inconveniente che si potrebbe verificare in danno di coloro che debbono essere sistemati. Infatti l'articolo 53 del regolamento del personale stabilisce che qualsiasi nomina conferita con decorrenza diversa da quella del 1° gennaio di ciascun anno si intende riportata, agli effetti dell'anzianità per i successivi avanzamenti di carriera, al 1° gennaio precedente o seguente la data del conferimento, secondo che la data di conferimento cada nel primo o nel secondo semestre dell'anno.

Ne consegue che, quando uno straordinario ha compiuto le 600 giornate di effettiva presenza in una data compresa da il 1° e il 29 giugno, per effetto della dizione contenuta nel disegno di legge ottiene la nomina a stabile al primo luglio dell'anno seguente; cioè perde esattamente un anno agli effetti della carriera.

Anche il decreto-legge del 1946, quello che ha sistemato il personale sussidiario, quando si tratta di disciplinare questo punto, si esprime con una formula quasi uguale. Stabilisce che la nomina in prova o in stabile ha la decorrenza dal compimento di un anno di servizio con 300 giornate di effettiva presenza, senza rimandarla né al giorno successivo né al primo giorno del mese successivo.

Quindi questo emendamento serve a chiarire la situazione.

Si potrebbe osservare che l'articolo 53 fa parte del regolamento e che noi stiamo approvando una legge che deroga al regolamento. Se noi inseriamo a verbale che l'articolo, così come è, è in deroga all'articolo 53 del regolamento, non ho nessuna difficoltà a ritirare l'emendamento.

COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI - TRASPORTI) — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1952

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, *Relatore per la Commissione trasporti*. La risposta che dovevo dare al collega, se l'è già data egli stesso. È norma di diritto che la legge speciale deroga alle norme generali. Ora la Commissione è libera di stabilire la decorrenza sia dal giorno successivo, sia dal primo giorno del mese successivo. Ma non v'è dubbio di sorta che quello che stiamo facendo, che costituisce oggetto di una legge speciale, è in perfetta e completa deroga alla norma generale. Non c'è bisogno di una dichiarazione da parte del Governo, perché è un'applicazione dei principi comuni di diritto.

MONTICELLI. Perché imbarcarci domani in una questione di interpretazione, quando siamo d'accordo che è la stessa cosa? Accettando il mio emendamento, si eviteranno le contestazioni future.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, *Relatore per la Commissione trasporti*. Ma, di fronte all'articolo 53 del regolamento, sia che la norma di legge parli di decorrenza dal giorno successivo, sia che parli di decorrenza dal primo giorno del mese successivo, non viene eliminato l'inconveniente. Noi abbiamo invece affermato il principio che la legge che stiamo approvando è una legge speciale, che modifica sostanzialmente la legge che ha approvato il regolamento. Quello che propone l'onorevole Monticelli, non porta nessuna miglioria al personale.

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo concorda nell'interpretazione data dal relatore onorevole Jervolino.

MONTICELLI. Allora ritiro l'emendamento.

NUMEROSO, *Relatore per la Commissione interni*. Al sesto comma dell'articolo 3 si legge: «La decorrenza della nomina a stabile per gli agenti contemplati nei precedenti comma...». Devo fare a questo proposto una osservazione generale, che si riflette anche in altri articoli. Tutto il disegno di legge usa la parola «personale straordinario»; in alcuni casi, invece, troviamo la parola «agente». Non vorrei che, usando una diversa denominazione, possano sorgere degli equivoci.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, *Relatore per la Commissione trasporti*. La parola «agente» è di carattere generico. Sono tutti «agenti», dal direttore generale al manovale.

NUMEROSO, *Relatore per la Commissione interni*. Perché allora usare una dizione diversa nella stessa legge? Se dite che nella economia generale della legge la parola «agen-

te» corrisponde a «personale straordinario», è bene mettere sempre «personale straordinario».

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. «Agenti» è termine di carattere generico, che si riferisce a personale ordinario, straordinario e avventizio. Ma quando nella specie si parla di «agenti» si intende, evidentemente, riferirsi a quelli del personale straordinario.

PRESIDENTE. Come tecnica legislativa, mi pare che abbia ragione l'onorevole Numeroso. Anche a me sembra preferibile dire: «La decorrenza della nomina a stabile per il personale straordinario di cui ai precedenti commi...».

Pongo quindi ai voti tale modifica al 6° comma dell'articolo 3.

(È approvata).

Pongo in votazione l'intero articolo 3.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4:

«Gli straordinari da sistemare nella qualifica di aiuto macchinista verranno nominati stabili con la decorrenza del 1° gennaio 1951 se a tale data abbiano anche frequentato il prescritto corso d'istruzione professionale e superato i relativi esami finali; altrimenti la nomina a stabile decorrerà dal 1° del mese successivo a quello in cui sia stata soddisfatta tale condizione.

Coloro che entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge non conseguiranno l'idoneità nell'esame finale del corso d'istruzione professionale, saranno nominati stabili con la qualifica di operaio».

Poiché non vi sono emendamenti lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

«Fermo il disposto dell'articolo 1, il personale straordinario femminile avente la qualifica di «addetta» non contemplata dalle tabelle organiche allegate al regolamento del personale delle ferrovie dello Stato approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni, sarà sistemato con la qualifica di «scrivana» se alla data di entrata in vigore della presente legge sia in possesso della licenza di scuola secondaria inferiore o di equipollente titolo di studio, ovvero, pur non essendo in possesso del titolo di studio abbia prestato servizio continua-

COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI - TRASPORTI) — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1952

tivo con mansioni di ufficio, almeno dal 1° luglio 1950, e risulti idoneo alle mansioni stesse in base ad un motivato rapporto del capo del servizio da cui dipende.

Coloro che non si trovino nelle condizioni previste dal precedente comma saranno sistemati con la qualifica di manovale (donna).

Su questo articolo abbiamo due proposte di emendamento. Una è dell'onorevole Imperiale, che propone di sopprimere al secondo comma la parola « donna ».

L'altro emendamento è dell'onorevole Caroniti, sostitutivo totale di tutto l'articolo e che quindi dovremo discutere per primo, perché si allontana maggiormente dal testo.

Il nuovo articolo proposto dice: « Fermo il disposto dell'articolo 1, il personale straordinario femminile avente la qualifica di « addetta » non contemplata dalle tabelle organiche allegate al Regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni, sarà sistemato con la qualifica di segretario, se all'atto dell'assunzione in servizio era in possesso di titolo di studio di scuola media superiore o di laurea o con la qualifica di alunno d'ordine degli uffici, se all'atto della assunzione in servizio era in possesso di titolo di studio di scuola media inferiore, purché, in entrambi i casi, abbia prestato servizio continuativo con mansioni di ufficio almeno dal 1° luglio 1950 e risulti idoneo alle mansioni della qualifica da conseguire in base ad un motivato rapporto del capo del servizio da cui dipende.

Saranno sistemate a ruolo con la qualifica di « scrivana » quelle « addette », che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di scuola media inferiore, abbiano prestato servizio continuativo con mansioni di ufficio almeno dal 1° luglio 1950 e risultino idonee alle mansioni stesse in base a motivato rapporto del capo del servizio da cui dipendono.

Coloro che non si trovino nelle condizioni previste dai precedenti comma saranno sistemate con la qualifica di « manovale » donna ».

L'onorevole Caroniti ha facoltà di illustrare il suo articolo sostitutivo.

CARONITI. Poche parole, perché in se stesso l'emendamento da me presentato è chiarificatore. Non è possibile che le donne siano sistemate tutte alla stessa maniera, ponendo su uno stesso piano coloro che hanno la licenza di quinta elementare con coloro che sono laureate o diplomate. Tanto più che queste donne sono poche e prestano servizio con mansioni superiori alla qualifica che ri-

vestono. Ce ne sono di quelle che già disimpegnano il servizio di segretaria, altre che disimpegnano il servizio di alunno d'ordine. È logico quindi che, come si è fatto per gli uomini, si faccia anche per le donne.

Non voglio dire che le laureate debbano essere sistemate come funzionari, perché non abbiamo mai avuto nel campo ferroviario funzionari donne, per la specialità del servizio in se stesso; ma non credo che nessuno possa essere contrario a che le diplomate possano avere la qualifica di segretarie.

La mia proposta si basa appunto sulla possibilità di sistemazione delle laureate e diplomate nella qualifica di segretarie; di quelle che hanno la licenza di scuola media inferiore nella qualifica di alunne; di quelle che si sono distinte durante il periodo di servizio, pur avendo la quinta elementare nella qualifica di scrivane e, da ultimo di tutte quelle che non si trovano nelle condizioni previste sopra nella qualifica di manovale.

La mia è una richiesta di giustizia.

TOMBA. Mi permetto di fare osservare che avevo già notato in questo articolo un privilegio per gli impiegati di sesso femminile; poi ho pensato che, siccome queste donne non avevano una qualifica, bisognava pure trovare il modo di sistemarle.

Come si estrinseca questo privilegio? Parecchi elementi di sesso maschile laureati, diplomati o con altri titoli di studio di questo genere, sono entrati come manovali. Hanno fatto bene o male, non so; ma certo che, quando si è disoccupati, ci si adatta anche a fare il manovale delle ferrovie, specialmente se si è ritornati dalla guerra, se si ha famiglia, ecc. Ora noi apriamo con l'emendamento Caroniti una questione certamente grave. Tutti voi avrete ricevuto, come me, una serie di telegrammi di elementi maschili che si trovano in queste determinate condizioni, i quali lamentano che si trova modo di sistemare le donne se hanno titolo di studio o se sono adibite a certi servizi, attribuendo loro la qualifica di scrivane, mentre ad essi non viene fatto un uguale trattamento.

Facendo una legge, dobbiamo tener conto anche dell'elemento maschile che si trova nelle stesse condizioni e che non ha avuto la possibilità di andare a lavorare negli uffici, perché negli uffici è... più simpatico avere una donna che un uomo!

Dobbiamo perciò cercare di mantenere l'articolo 5 così come è, per cui la donna rimane ferma nella qualifica che ha; perché, se la facciamo diventare segretaria, tra qualche

anno diventerà segretaria principale, segretaria capo, ispettrice, ecc..

Se l'articolo 5 viene approvato così com'è, credo che non faccia né male né bene. È un articolo che sistema queste donne. Ma voler accordare alle donne una preferenza maggiore ancora di quella che si dà con questo articolo, è una cosa fuori giustizia, se contemporaneamente non si provvede a una identica sistemazione di tutti gli elementi maschili che si trovano nelle stesse condizioni.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, *Relatore per la Commissione trasporti*. Il problema posto dall'onorevole Caroniti non è così semplice come può sembrare e non l'ha afferrato neppure l'onorevole Tomba. Perché esso, in verità, crea una sperequazione tra le stesse donne.

In linea di principio, non avrei niente in contrario ad accogliere l'emendamento dell'onorevole Caroniti, in omaggio all'articolo 3 della Costituzione, che stabilisce non esservi distinzione di sesso. Ma l'onorevole Tomba ha malamente impostato il problema, che invece va visto sotto un altro punto di vista. Noi abbiamo approvato l'articolo 1 in virtù del quale abbiamo fatto lo stesso trattamento agli uomini e alle donne: gli uomini e le donne, che si trovano in quelle determinate condizioni di esercitare una certa mansione come straordinari, passeranno senz'altro effettivi.

Che cosa si verifica in virtù dell'articolo 1? Impiegati di sesso femminile nelle amministrazioni dello Stato sono gli applicati, gli scrivani, gli alunni d'ordine, i manovali, gli interpreti. In virtù dell'articolo 1 si verifica questo: che le applicate, le scrivane, le alunne d'ordine, che sono di gruppo C, anche se laureate, anche se munite di licenza di scuola media superiore, passeranno da straordinarie ad effettive, restando nel gruppo C. Invece le addette, che sono in una condizione di inferiorità rispetto alle prime, unicamente perché sono addette, passerebbero nel gruppo B in quanto segretarie o nel gruppo C in quanto scrivane o in quanto alunne d'ordine.

Qui è il problema. Noi creeremmo una condizione di sperequazione evidentissima. Perché mentre le applicate e scrivane, che sono di gruppo C, pur possedendo la laurea o il diploma di scuola media superiore, sono lasciate nel gruppo C, a quelle altre, che hanno una condizione inferiore, in quanto non hanno quella qualifica, che naturalmente è una qualifica di preminenza, creeremmo una condizione particolare.

Poi c'è l'altra categoria delle interpreti, che sono regolate da una legge speciale per

passare dalla categoria di straordinarie alla categoria di ordinarie.

Ora, se si tiene presente questo grave inconveniente che verrebbe a determinarsi, creando una condizione di favore alle addette, e se si tiene conto che il principio informatore di questa legge — nonostante una piccola eccezione che abbiamo fatto con l'articolo precedente — è di mantenere la qualifica così come viene posseduta dallo straordinario o dalla straordinaria nel passaggio ad effettivi, mi pare che non possiamo accogliere l'emendamento Caroniti. E non perché veniamo a creare una condizione di favore alle donne, ma perché veniamo a creare una situazione di sperequazione tra il personale femminile stesso.

Per queste considerazioni, per il fatto che bisogna mantenere la qualifica agli straordinari — uomini e donne — che passano ordinari, e per il fatto che non possiamo creare una condizione di favore alle addette, in danno delle applicate, delle scrivane, delle interpreti, delle alunne d'ordine, sono contrario all'accoglimento dell'emendamento Caroniti.

MONTICELLI. Voglio aggiungere qualche cosa, risalendo alla storia di come sorse questa categoria di scrivane e manovali fin dalla prima guerra mondiale. Il regolamento del personale non prevede nessuna possibilità di inquadramento delle donne. Questa qualifica di scrivana venne istituita durante la prima guerra mondiale con la legge 13 agosto 1917, n. 1393, e per l'assunzione in tale qualifica era previsto il solo titolo di studio della licenza elementare.

Il regolamento attuale non fa nessun riferimento all'assunzione delle donne, ma si ritiene debba riferirsi alla legge del 1917. Nel decreto n. 262 del 1948, che istituisce i ruoli transitori per il personale statale, è sancito all'articolo 2 il principio che il collocamento nei ruoli speciali di gruppo C si può operare a prescindere dal titolo di studio.

Debbo far presente a questo punto che la qualifica di scrivana nelle ferrovie dello Stato non appartiene al gruppo C, come ha detto l'onorevole Jervolino, ma a un gruppo inferiore, il gruppo d'ordine, classificato al grado 10° ferroviario, che corrisponde al 12° della graduatoria statale, e l'unico sviluppo di carriera consentito alle donne è quello di arrivare a scrivana principale, grado 9° ferroviario, grado 11° statale.

Dopo la prima guerra mondiale il personale femminile avventizio, assunto durante il conflitto, venne sistemato a ruolo, prescindendo dal titolo di studio di scuola media

COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI - TRASPORTI) — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1952

inferiore, con la qualifica di scrivana. Al personale femminile avventizio, assunto durante la seconda guerra mondiale, non venne assegnata alcuna di queste qualifiche ma esso fu inquadrato sotto la generica dizione di addette, e fu utilizzato in tutti i servizi delle stazioni: biglietterie, telegrafo, servizio di controllo, ecc., tutto quello, cioè, che poteva fare. Terminata la guerra, e dato lo stato in cui si trovavano gli uffici ferroviari, questo personale fu distaccato presso gli uffici, dove ricoprì funzioni amministrative e d'ordine.

L'attuale disegno di legge prescinde dal titolo di studio per le ragioni già enunciate, e dispone che queste donne siano sistemate nella qualifica d'ordine di scrivane, purché abbiano ricoperto almeno dal 1° luglio 1950 mansioni di ufficio e risultino idonee alle mansioni stesse, in base a un motivato rapporto del capo del servizio da cui dipendono.

Questo è il massimo, secondo me, che possono ottenere nell'attuale stato della legislazione. Qualunque altra innovazione verrebbe a costituire nello stesso ambiente delle donne quella sperequazione a cui allude il collega Jervolino.

Sono queste le ragioni che mi rendono favorevole al testo proposto dal Governo mentre qualsiasi modifica si introducesse, verrebbe a colpire quella che è la giustizia distributiva nella categoria delle donne, che invece vogliamo favorire.

NUMEROSO, *Relatore per la Commissione interni*. Desidero osservare che l'eventuale accoglimento dell'articolo sostitutivo dell'onorevole Caroniti, rappresenterebbe una delle più gravi ingiustizie nei confronti di tanti altri dipendenti delle stesse Ferrovie dello Stato. Io ho un telegramma di manovali straordinari che sono laureati, ex combattenti, mutilati. Se si vuole accogliere questo emendamento, per evidenti ragioni di giustizia distributiva, bisognerebbe fare lo stesso per gli uomini che si trovano nelle identiche condizioni.

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Prego l'onorevole Caroniti — ma non per i motivi addotti dai due relatori e dall'onorevole Monticelli — di ritirare l'emendamento, perché il problema merita un maggiore approfondimento.

Debbo però osservare che l'articolo proposto risponde ad esigenze di giustizia. Mentre, infatti, stiamo sistemando il personale maschile in base al titolo di studio e alle mansioni esercitate, ciò non si fa per il personale femminile.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, *Relatore per la Commissione trasporti*. Ma è detto: « Fermo restando il disposto dell'articolo 1 ».

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Si è usata all'articolo 1 quella dizione anche per non introdurre l'articolo 5 come una eccezione. Ma quale è la posizione del personale straordinario femminile? Che esse sono state tutte o quasi assunte come addette, mansioni e qualifica non prevista dal Regolamento. Con l'articolo 5 del testo governativo vengono sistemate tutte come scrivane o qualifiche inferiori, non soltanto indipendentemente dal titolo di studio, ma anche indipendentemente dalle mansioni esercitate. Se all'articolo proposto dall'onorevole Caroniti aggiungessimo che la sistemazione va fatta, oltre che in rispondenza al titolo di studio, anche in rapporto alle mansioni effettivamente esercitate, compiremmo veramente un atto di giustizia. Non è esatto, infatti, quello che diceva l'onorevole Tomba, che ci sono laureati nel personale maschile che verrebbero ad essere danneggiati in quanto sistemati con qualifica inferiore a quella che si darebbe alle donne; perché quel personale maschile, anche se ha un titolo superiore a quello previsto per la propria qualifica, viene sistemato nella qualifica e nelle mansioni esercitate mentre le donne vengono sistemate tutte come scrivane, anche se hanno esercitato mansioni superiori. E questo, effettivamente, non è giusto.

Non c'è dubbio che l'articolo 5 del testo governativo fa alle donne un trattamento molto più restrittivo di quello che viene fatto agli uomini; e il fatto è determinato dalla non esistenza della qualifica di « addette ».

Sostanzialmente l'articolo risponderebbe a un criterio di giustizia, se la sistemazione avvenisse non solo in base al titolo di studio, ma anche alle mansioni esercitate. Con questa aggiunta, credo che qualunque preoccupazione di sperequazione verrebbe eliminata.

C'è un problema più grave: che per il personale ex contrattista e sussidiario femminile il trattamento previsto dall'articolo sostitutivo proposto dall'onorevole Caroniti non è stato fatto. Si verificherebbe quindi una sperequazione nei riguardi di quel personale femminile.

Per questo mi permetto, quindi, di pregare l'onorevole Caroniti, anche per non pregiudicare la situazione, di ritirare l'emendamento, con l'impegno da parte del Governo di esaminare a fondo il problema. In modo che la eventuale sistemazione, non in base

COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI - TRASPORTI) — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1952

ai privilegi paventati, ma in base a criteri di giustizia e di trattamento equo corrispondente a quello che si sta facendo per gli uomini, venga predisposta non solo per il personale straordinario femminile, ma anche per quello ex contrattista ed ex sussidiario con un uguale e identico trattamento.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, *Relatore per la Commissione trasporti*. Desidero parlare per un chiarimento, non per amore di polemica. Non è esatto che l'articolo 1 non abbia alcuna efficacia per le donne. Il rappresentante del Governo non può non riconoscere che c'è la categoria delle interpreti, che è regolata con legge speciale. Ora l'articolo 1 per lo meno non è operante per le interpreti. Quale sarebbe la conseguenza dell'emendamento Caroniti?

PRESIDENTE. Non ci sono interpreti straordinarie.

MONTICELLI. Ce ne sono undici.

CARONITI. Prendendo atto delle dichiarazioni del Governo e dell'impegno di presentare un disegno di legge che regoli tutta la posizione del personale femminile, straordinario, ex contrattista ed ex sussidiario, ritiro il mio emendamento.

NUMEROSO, *Relatore per la Commissione interni*. Vorrei presentare due emendamenti al primo comma. Alle parole: « sia in possesso della licenza di scuola secondaria », sostituirei le altre: « sia in possesso della licenza di scuola media », poiché oggi si dice comunemente « scuola media ». Inoltre alla fine del comma sopprimerei le parole « in base ad un motivato rapporto del capo del servizio da cui dipende », per le stesse ragioni per cui abbiamo soppresso queste parole nel precedente articolo 2.

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Temo che l'emendamento sostitutivo proposto dall'onorevole Numeroso ingeneri qualche equivoco; infatti per scuola secondaria si intende non soltanto la scuola media, ma anche la scuola di avviamento e tutte le altre equipollenti. Parlare soltanto di « scuola media », potrebbe ingenerare l'equivoco che vanno esclusi coloro che hanno, ad esempio, il titolo di avviamento.

NUMEROSO, *Relatore per la Commissione interni*. Ma il termine esatto mi sembra quello di « scuola media inferiore »; difatti l'ordinamento scolastico vigente si divide in scuole materne, scuole elementari, scuole medie e scuole superiori (università); le scuole medie si distinguono in scuole medie superiori e scuole medie inferiori: questo per chiarezza.

Comunque non insisto nell'emendamento sostitutivo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti al primo comma dell'articolo 5 l'emendamento soppressivo delle ultime parole, proposto dall'onorevole Numeroso, in quanto questa stessa dizione è stata già soppressa all'articolo 2.
(È approvato).

Al secondo comma dell'articolo 5 l'onorevole Imperiale propone di sopprimere la parola « donna » che è tra parentesi.

Do la parola all'onorevole Imperiale perché illustri l'emendamento.

IMPERIALE. Nel quadro della classificazione del personale dell'Amministrazione ferroviaria non esiste la qualifica « manovale donna »; bisognerebbe ricorrere quindi a un altro disegno di legge per la istituzione di questa qualifica che, ripeto, non esiste, mentre esiste la qualifica di « manovale ». Io penso che per questa ragione non si debba mantenere la dizione usata dal Governo, a meno che il Sottosegretario non ci dichiari che la qualifica « manovale donna » riceve gli stessi emolumenti, le stesse competenze ed accessori che la qualifica « manovale uomo ».

NUMEROSO, *Relatore per la Commissione interni*. Effettivamente la parola è superflua, dato che ci si riferisce al personale femminile.

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo accetta l'emendamento, non apparendo necessaria la specificazione « donna ».

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione al secondo comma dell'articolo 5 l'emendamento soppressivo proposto dall'onorevole Imperiale.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel suo complesso come risulta modificato dagli emendamenti in precedenza approvati:

« Fermo il disposto dell'articolo 1, il personale straordinario femminile avente la qualifica di « addetta » non contemplata dalle tabelle organiche allegate al regolamento del personale delle ferrovie dello Stato approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni, sarà sistemato con la qualifica di « scrivana » se alla data di entrata in vigore della presente legge sia in possesso della licenza di scuola secondaria inferiore o di equipollente titolo di studio, ovvero, pur non essendo in possesso del titolo di studio abbia prestato servizio

COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI - TRASPORTI) — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1952

continuativo con mansioni di ufficio, almeno dal 1° luglio 1950, e risulti idoneo alle mansioni stesse.

Coloro che non si trovino nelle condizioni previste dal precedente comma saranno sistemati con la qualifica di manovale ».

(È approvato).

Passiamo ai successivi articoli 6 e 7 sui quali non sono stati presentati emendamenti.

ART. 6.

« Il personale, sia maschile, sia femminile, che disimpegni servizio effettivo continuativo con mansioni d'interprete almeno dal 1° luglio 1950, potrà ottenere la sistemazione con questa ultima qualifica, previo esame scritto ed orale di idoneità professionale, atto ad accertare la conoscenza da parte dell'interessato, oltre che della lingua italiana, di tre lingue straniere tra cui la francese e l'inglese.

Coloro che non risulteranno idonei nel detto esame o non ritengano di parteciparvi saranno sistemati, se uomini, in una delle qualifiche di alunno d'ordine degli uffici o di guardasala, a seconda che risultino o meno in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, almeno della licenza di scuola secondaria inferiore; se donne, nella qualifica che loro compete in base ai criteri e con le modalità stabiliti dall'articolo 5 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 7.

« Gli agenti straordinari rivestiti di qualifica di guardamerci saranno sistemati a ruolo con la qualifica di guardasala.

Il servizio prestato nella qualifica di guardamerci sarà utile agli effetti del computo del periodo minimo necessario per essere scrutinati per la promozione a guarda merci ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 8:

« Il personale del Ministero dell'Africa italiana a contratto tipo e a contratto a tempo indeterminato, in posizione di comando presso l'Amministrazione ferroviaria da data anteriore al 1° gennaio 1951 potrà essere inquadrato a domanda, alle stesse condizioni stabilite per il personale straordinario ferroviario, salvo le eccezioni previste, nei ruoli dell'Amministrazione ferroviaria nella qua-

lifica di prima assunzione del gruppo o della specialità di servizio cui la categoria del personale stesso corrisponde.

Il personale predetto che non chieda il collocamento nei ruoli dell'Amministrazione ferroviaria cesserà dal comando presso l'Amministrazione stessa e sarà restituito al Ministero dell'Africa italiana per l'utilizzazione presso altre Amministrazioni statali ».

Al primo comma di questo articolo c'è un emendamento Monticelli-Cappugi sostitutivo dell'ultima parte del comma, a cominciare dalle parole: « nei ruoli dell'Amministrazione » ecc..., con le seguenti: « nei ruoli dell'Amministrazione ferroviaria, con qualifica corrispondente al grado o alla classe ai quali il personale stesso appartiene, se tale qualifica è di prima assunzione. In caso diverso allo stesso personale sarà attribuita la qualifica di grado immediatamente inferiore dello stesso ramo di servizio ».

MOLINAROLI. Chiedo all'onorevole rappresentante del Governo se non gli consta che sia in corso un provvedimento di ordine generale per il personale dell'Africa italiana. In considerazione di ciò, ritengo opportuno, perché non venga anticipata qualche decisione che sia poi non conforme al provvedimento generale, di sopprimere l'articolo 8 e faccio formale proposta in questo senso.

MONTICELLI. Sono favorevole alla proposta Molinaroli in quanto è stata già presentata al Senato la relazione al disegno di legge che regola il personale del Ministero dell'Africa Italiana in servizio presso altri Ministeri; e quindi potrebbe accadere che noi ora approvassimo delle disposizioni in contrasto con quelle in discussione davanti al Senato.

Se la proposta Molinaroli non fosse accolta, allora insisterei sull'emendamento da me proposto, perché viene a chiarire meglio i rapporti di impiego di coloro che entrano nel personale dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato, e non contrasta con il disegno di legge al Senato.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, *Relatore per la Commissione trasporti*. Non comprendo la proposta di soppressione fatta dall'onorevole Molinaroli. All'articolo 8 si dà facoltà al personale del Ministero dell'Africa italiana che si trovi in posizione di comando presso l'Amministrazione ferroviaria, di essere inquadrato nella Amministrazione stessa. Non vedo perché questo articolo potrebbe pregiudicare quelle altre norme. Piuttosto io penso che si debba accogliere la proposta venuta da

COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI - TRASPORTI) — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1952

un senatore che ha letto la relazione e mi ha prospettato una soluzione logica: quel personale che chiede di essere inquadrato come ordinario, accontentiamolo. Se il Governo è su questa linea, perché dobbiamo andare in difformità dal pensiero del Governo? Il personale invece che non chiede il collocamento nei ruoli dell'Amministrazione ferroviaria, rimane nella posizione di comando che ha presso l'Amministrazione stessa finché non saranno emanate le norme concernenti lo scioglimento del Ministero dell'Africa italiana e la conseguente sistemazione del personale dipendente. Mi pare che questa sia una proposta molto logica, che concilia l'interesse di quelli che sono stati comandati presso l'Amministrazione ferroviaria con le norme che saranno emanate successivamente dalle due Camere in sede legislativa.

Pertanto io esprimerei il parere di non accogliere la proposta Molinaroli e viceversa di accettare questa proposta che ci viene dal Senato, di coordinare cioè il secondo comma con il primo, senza pregiudizio né dell'amministrazione ferroviaria, né degli interessati.

TOZZI CONDIVI. La risposta che ha dato l'onorevole Jervolino non ci soddisfa in pieno, perché noi riteniamo che non sia il caso di approvare disposizioni di legge che poi siano in contrasto con quelle concessioni che scaturiranno dalla nuova legge. Accettare la proposta Jervolino il quale propone di mettere intanto questo personale in ruolo nell'Amministrazione ferroviaria, salvo a vedere quello che poi verrà deciso...

PRESIDENTE. L'onorevole Jervolino propone una cosa diversa. Ci sono dei funzionari dell'Africa italiana che sono comandati presso le ferrovie. Egli pertanto propone che si lasci a costoro la possibilità di optare per entrare nei ruoli dell'Amministrazione delle ferrovie secondo le disposizioni della legge che approviamo, o di restare comandati presso l'Amministrazione ferroviaria, salvo attendere la legge che verrà.

TOZZI CONDIVI. Possiamo garantire fin d'ora a tutto il personale comandato presso le altre Amministrazioni di avere la stessa concessione? Siccome non possiamo dare questa garanzia, non possiamo creare neppure una condizione di sperequazione, e dobbiamo perciò soprassedere.

PRESIDENTE. Avremmo un periodo di vacanza, di interregno in questo senso, che il personale comandato si verrebbe a trovare in condizioni di inferiorità rispetto a quel personale che, avendo le stesse mansioni, con questa legge viene ad essere iscritto a

ruolo. Più che una questione di diritto mi pare sia una questione di fatto. Questo personale esercita mansioni specifiche presso l'Amministrazione, e si dovrebbe lasciare ad esso, come propone l'onorevole Jervolino, la possibilità di sistemarsi definitivamente presso l'Amministrazione delle ferrovie, pur essendo libero di attendere, se vuole, il regolamento per il personale dell'Africa italiana. Mi pare che questa potrebbe essere una soluzione che non urta contro nessun principio.

Si tratta o di sospendere tutto, o di approvare una norma transitoria per cui una parte del personale che presta quelle mansioni, potrebbe sistemarsi definitivamente usufruendo delle disposizioni di questa legge.

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Devo rispondere affermativamente al quesito posto dall'onorevole Molinaroli. Posso confermare cioè, che è in corso un provvedimento legislativo per la sistemazione di tutto il personale dipendente dal Ministero dell'Africa italiana. Qualunque delle due soluzioni si adottasse, essa non sarebbe scevra di inconvenienti e di disparità di trattamento: se infatti si accoglie la tesi dell'onorevole Molinaroli, cioè quella della soppressione dell'articolo 8, non ci sarebbe trattamento diverso fra il personale dipendente dal Ministero dell'Africa italiana, perché esso sarebbe posto tutto sullo stesso piano e sistemato con lo stesso provvedimento legislativo e alle stesse condizioni. Però, questo, mentre risponde ad una esigenza di uguale trattamento fra il personale dipendente dal Ministero dell'Africa, comporta fatalmente un provvedimento diverso nei confronti del personale dipendente dall'Amministrazione ferroviaria, perché il personale straordinario che non proviene da nessun Ministero verrebbe sistemato in pianta stabile, mentre il personale proveniente dal Ministero dell'Africa non lo sarebbe. Tra un inconveniente e l'altro, quale scegliere? Sarà la Commissione a decidere, tenendo presente anche che questa legge speciale viene a sostituirsi a quella istitutiva dei ruoli transitori per il personale dell'Amministrazione ferroviaria. Quindi, allorché ci si presenterà il problema complessivo del personale del Ministero dell'Africa, bisognerà vedere come dovrà essere sistemato il personale di tale Ministero che presta servizio presso le ferrovie, perché per esso eventualmente, a volerlo sistemare tutto in maniera uniforme, dovremmo istituire un ruolo transitorio che per le ferrovie con questa legge si vuole evitare. Comunque, siccome si tratta di un problema che investe un pro-

COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI - TRASPORTI) — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1952

blema più vasto di quello riguardante il solo Ministero dei trasporti, mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Ricordo all'onorevole Molinaroli che il testo dell'articolo 8 potrebbe essere modificato secondo la proposta sostitutiva dell'ultimo comma fatta dall'onorevole Jervolino nel modo seguente: « Il personale predetto che non chiede il collocamento nei ruoli dell'Amministrazione ferroviaria rimarrà nella posizione di comando presso l'Amministrazione stessa fino a che non saranno emanate norme concernenti lo scioglimento del Ministero dell'Africa italiana e la conseguente sistemazione del personale stesso ».

MOLINAROLI. Insisto nel mio emendamento soppressivo, che del resto non vuol essere che un incitamento al Governo a varare quel provvedimento che da tempo tutti aspettano.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Molinaroli di sopprimere l'intero articolo 8.

(È approvata).

Passiamo al successivo articolo 9 che diventerà, per la precedente votazione, articolo 8:

« La designazione degli agenti riconosciuti meritevoli della sistemazione a ruolo sarà fatta da apposite Commissioni compartimentali o di servizio nominate dal Ministro dei trasporti.

Tali Commissioni saranno presiedute da un funzionario dell'Amministrazione ferroviaria di grado non inferiore al 3° e composte di quattro membri di grado non inferiore al 5°. Un funzionario di grado non inferiore al 6° eserciterà presso ogni Commissione l'ufficio di segretario.

Dette Commissioni debbono dichiarare se, per il servizio non di ruolo prestato, l'agente possa essere riconosciuto « meritevole » della sistemazione a ruolo ed accertare la esistenza degli altri requisiti richiesti dalla presente legge sulla base degli elementi forniti dalle Commissioni compartimentali o di servizio.

Per ognuna delle qualifiche di grado superiore al 10° verranno compilate graduatorie di merito a cura di apposite Commissioni centrali, sulla base degli elementi forniti dalle Commissioni compartimentali o di servizio. Tali Commissioni centrali, nominate dal Ministro, saranno presiedute da un funzionario di grado 1° e composte di quattro membri di

grado non inferiore al 4°. Funzionari di grado non inferiore al 5° eserciteranno per ogni Commissione l'ufficio di segretario.

Alle Commissioni centrali saranno deferiti altresì gli eventuali reclami contro la pronuncia delle Commissioni compartimentali o di servizio ».

Al secondo comma è stato presentato dagli onorevoli Monticelli e Cappugi un emendamento sostitutivo delle parole « Tali Commissioni saranno presiedute da un funzionario dell'Amministrazione ferroviaria di grado non inferiore al 3° e composte di quattro membri di grado non inferiore al 5° » con le seguenti: « Tali Commissioni saranno composte di tre funzionari dell'Amministrazione ferroviaria, uno di grado non inferiore al 3° con funzione di Presidente e due di grado non inferiore al 5°, nonché di due rappresentanti del personale ».

L'onorevole Monticelli ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

MONTICELLI. Sarò brevissimo, tanto più che si tratta di affermare un principio già ripetutamente sancito in precedenti leggi, quello cioè della necessità della rappresentanza del personale nelle commissioni. Per non dilungarmi su questo argomento, vi citerò soltanto le ultime leggi in base alle quali sempre il personale è stato chiamato a far parte di queste commissioni, siano esse compartimentali o di servizio. Tanto la legge che sistemò a ruolo il personale sussidiario, quanto quella per il personale contrattista, di cui ci siamo occupati più volte durante la discussione di questo disegno di legge; sia la legge 15 dicembre 1949 che sistemò il personale del ramo esecutivo di grado inferiore al 10° delle ferrovie dello Stato, sia la legge 1° dicembre 1951 che ratificò quella del 1947: tutte hanno stabilito che nelle varie commissioni, siano esse a carattere di concorso o compartimentali, fossero inclusi da due a tre rappresentanti del personale. Non si capisce la ragione per cui, dovendo nominare una commissione di questa importanza che deve vagliare i titoli di circa 14 mila straordinari per la loro immissione nei ruoli dell'Amministrazione ferroviaria, non si debba tener conto dei precedenti e non si debbano chiamare a far parte di essa anche i rappresentanti del personale così direttamente interessato.

IMPERIALE. Mi associo alle considerazioni dell'onorevole Monticelli perché si tratta di uniformare questa legge alle precedenti che riguardano la sistemazione del personale avventizio dell'Amministrazione delle ferrovie.

COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI - TRASPORTI) — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1952

JERVOLINO, ANGELO RAFFAELE, *Relatore per la Commissione trasporti*. Sono favorevole all'emendamento, che è conforme alle norme sancite dalla Costituzione.

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Anche io sono favorevole; però vorrei far presente alla Commissione l'opportunità che i due membri in rappresentanza del personale non fossero due dei quattro previsti, ma due in aggiunta ai quattro, anche perché, dovendo la Commissione giudicare di personale dei vari servizi, è bene che in essa questi siano rappresentati quasi tutti.

MONTICELLI. Non ho difficoltà ad accettare questa modifica al mio emendamento.

PRESIDENTE. Pertanto la prima parte del secondo comma dell'articolo 9 con l'emendamento Monticelli, modificato dal Rappresentante del Governo, suonerebbe in questi termini: « Tali Commissioni saranno presiedute da un funzionario dell'Amministrazione ferroviaria di grado non inferiore al 3° e composte di quattro membri di grado non inferiore al 5° e di due rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali ».

Pongo allora in votazione questo emendamento, aggiuntivo *dopo le parole*: di grado non inferiore al 5° *delle parole*: e di due rappresentanti del personale designato dalle organizzazioni sindacali.

(È approvato).

Al terzo comma vi è un emendamento dell'onorevole Imperiale soppressivo delle parole: « sulla base degli elementi forniti dalle Commissioni compartimentali o di servizio ».

Do la parola all'onorevole Imperiale perché illustri il suo emendamento.

IMPERIALE. Mi sembra una formula pleonastica; non c'è bisogno di questa aggiunta perché sono le commissioni compartimentali o di servizio che devono designare gli agenti che devono passare a ruolo stabile. Finirebbe pertanto che queste commissioni dovrebbero relazionare a se stesse.

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo accetta l'emendamento Imperiale.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento Imperiale accettato dal Governo.

(È approvato).

Nella seconda parte del quarto comma va inoltre inserito l'emendamento proposto dagli onorevoli Monticelli e Imperiale, modificato dal Governo che già abbiamo approvato per il secondo comma di questo stesso articolo.

L'emendamento va modificato nella medesima maniera, e pertanto dopo le parole: « e composte di quattro membri di grado non inferiore al 4° » vanno aggiunte le altre: « e di due rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali ».

Pongo allora in votazione l'articolo 9 nel suo complesso così come risulta modificato dopo l'approvazione degli emendamenti:

« La designazione degli agenti riconosciuti meritevoli della sistemazione a ruolo sarà fatta da apposite Commissioni compartimentali o di servizio nominate dal Ministro dei trasporti. »

Tali Commissioni saranno presiedute da un funzionario dell'Amministrazione ferroviaria di grado non inferiore al 3° e composte di quattro membri di grado non inferiore al 5° e di due rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali. Un funzionario di grado non inferiore al 6° eserciterà per ogni Commissione l'ufficio di segretario.

Dette Commissioni debbono dichiarare se, per il servizio non di ruolo prestato, l'agente possa essere riconosciuto « meritevole » della sistemazione a ruolo ed accertare la esistenza degli altri requisiti richiesti dalla presente legge.

Per ognuna delle qualifiche di grado superiore al 10° verranno compilate graduatorie di merito, a cura di apposite Commissioni centrali, sulla base degli elementi forniti dalle Commissioni compartimentali o di servizio. Tali Commissioni centrali, nominate dal Ministro, saranno presiedute da un funzionario di grado 1° e composte di quattro membri di grado non inferiore al 4° e di due rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali. Funzionari di grado non inferiore al 4° eserciteranno per ogni Commissione l'ufficio di segretario.

Alle Commissioni centrali saranno deferiti altresì gli eventuali reclami contro la pronuncia delle Commissioni compartimentali o di servizio.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10 che diverrà articolo 9:

« Al personale straordinario ferroviario vengono corrisposti, a decorrere dal 1° maggio 1947 aumenti periodici di retribuzione con gli stessi intervalli e nelle misure proporzionalmente corrispondenti a quelle in vigore per gli aumenti di stipendio del personale ferroviario di ruolo di pari qualifica, di cui all'allegato A al regolamento del personale delle

COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI - TRASPORTI) — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1952

ferrovie dello Stato. Ai fini dei suddetti aumenti di retribuzione il servizio non di ruolo prestato anteriormente alla predetta data 1° maggio 1947 è computato per intero per l'ultimo quadriennio e per la metà per il periodo precedente.

Qualora gli agenti straordinari sistemati in virtù della presente legge percepiscano, alla decorrenza del passaggio a ruolo, una retribuzione, per paga ed eventuale assegno personale, d'importo superiore allo stipendio iniziale previsto per la qualifica conferita con la sistemazione a ruolo, conservano la differenza a titolo di assegno personale non pensionabile da riassorbire nei successivi aumenti di stipendio.

Il trattamento di cui ai comma precedenti dovrà essere esteso agli agenti già appartenenti alla categoria dei contrattisti e sistemati a ruolo in base al decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667.

Al personale dipendente dal Ministero dell'Africa italiana da data anteriore al 1° maggio 1948, assunto in base al contratto tipo approvato con decreto ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni, sarà attribuito, ove faccia passaggio all'Amministrazione ferroviaria ai sensi del precedente articolo 8, un assegno personale riassorbibile nei successivi aumenti, pari alla differenza fra il nuovo trattamento economico ad esso complessivamente spettante per retribuzione, assegno perequativo, e tredicesima mensilità di stipendio e quello già in godimento a titolo di stipendio, indennità di funzione e tredicesima mensilità di stipendio. Al personale medesimo le competenze accessorie e i compensi per lavoro straordinario verranno corrisposti nelle misure unitarie attualmente spettanti con ragguglio agli stipendi in godimento ».

Al comma terzo di questo articolo gli onorevoli Cappugi e Monticelli propongono un emendamento aggiuntivo, di carattere formale, delle parole: « ratificato con legge 13 agosto 1952 ».

Pongo in votazione questo emendamento.

(È approvato).

Il quarto comma viene ad essere soppresso in quanto è in relazione con l'articolo 8 in precedenza soppresso per l'accoglimento della proposta Molinaroli.

Pongo allora in votazione l'articolo così modificato:

« Al personale straordinario ferroviario vengono corrisposti, a decorrere dal 1° mag-

gio 1947, aumenti periodici di retribuzione con gli stessi intervalli e nelle misure proporzionalmente corrispondenti a quelle in vigore per gli aumenti di stipendio del personale ferroviario di ruolo di pari qualifica, di cui all'allegato A al regolamento del personale delle ferrovie dello Stato. Ai fini dei suddetti aumenti di retribuzione il servizio non di ruolo prestato anteriormente alla predetta data 1° maggio 1947 è computato per intero per l'ultimo quadriennio e per la metà per il periodo precedente.

Qualora gli agenti straordinari sistemati in virtù della presente legge percepiscano, alla decorrenza del passaggio a ruolo, una retribuzione, per paga ed eventuale assegno personale, d'importo superiore allo stipendio iniziale previsto per la qualifica conferita con la sistemazione a ruolo, conservano la differenza a titolo di assegno personale non pensionabile da riassorbire nei successivi aumenti di stipendio.

Il trattamento di cui ai comma precedenti dovrà essere esteso agli agenti già appartenenti alla categoria dei contrattisti e sistemati a ruolo in base al decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, ratificato con legge 13 agosto 1952 ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 11 che diverrà articolo 10:

« Gli agenti di ruolo delle ferrovie dello Stato sistemati nell'attuale posizione in seguito a pubblico concorso o in base alle disposizioni di legge concernenti le assunzioni degli invalidi di guerra, con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali prima di detta sistemazione facevano parte del personale straordinario dell'anzidetta amministrazione, con qualifica superiore a quella acquisita in base a concorso o quali invalidi di guerra, se in possesso dei requisiti richiesti per ottenere la sistemazione a ruolo con la predetta qualifica superiore in base a quanto è previsto dagli articoli precedenti, possono rinunciare alla qualifica in atto rivestita per riacquistare la precedente posizione ».

A questo articolo, l'onorevole Monticelli propone di sostituire alle parole: « leggi concernenti le assunzioni degli invalidi di guerra » le altre: « leggi particolari ».

Do la parola all'onorevole Monticelli perché illustri l'emendamento.

MONTICELLI. Ritengo opportuno sostituire alle parole « leggi concernenti le

COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI — TRASPORTI) — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1952

assunzioni degli invalidi di guerra » le altre: « leggi particolari », perché così diamo, a mio giudizio, una formulazione più esatta alla legge. Infatti, per fare un esempio, oltre agli invalidi di guerra ci sono delle categorie, come quella del genio ferroviario, che vengono assunte annualmente dalle ferrovie. Quindi la dizione che è stata da me proposta evita di entrare nella casistica e stabilisce una disposizione più confacente alla stessa struttura della legge. Se parliamo di « leggi particolari » invece che di « leggi concernenti le assunzioni degli invalidi di guerra », allargando il concetto, diamo la possibilità di non cadere in equivoci per il futuro nei confronti delle diverse categorie che sono direttamente interessate a questo articolo.

COLASANTO. Non sono d'accordo con l'onorevole Monticelli e preferisco la dizione del testo per una ragione morale di fronte agli invalidi di guerra.

CAPACCHIONE. Si potrebbe lasciare la dizione del testo aggiungendo: « e altre leggi particolari ».

PRESIDENTE. Questa dell'onorevole Capacchione è una proposta transattiva.

NUMEROSO, *Relatore per la Commissione interni*. Io volevo fare la stessa proposta, perché bisogna fare riferimento anche ad altre leggi che riguardano i mutilati per ragioni di servizio, i mutilati civili per cause di guerra, ecc.

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione su questa considerazione. L'articolo 11 evidentemente viene a porre coloro che sono stati assunti tramite pubblico concorso o perché mutilati di guerra in condizioni di ulteriore vantaggio, nel senso che essi possono avvalersi anche di questa legge, pur non essendo più straordinari, al fine di una decorrenza o di una sistemazione più vantaggiosa. Che questo si faccia per coloro che hanno superato un concorso e per i mutilati e invalidi di guerra, va bene; ma che questo beneficio debba essere esteso a tutti gli altri, e con una dizione generica che non sappiamo che cosa possa comportare, non mi sentirei di accettarlo. Quali sono queste leggi particolari e quali effetti determinano nei ruoli e negli organici? Perché dobbiamo tra l'altro renderci conto di questo: che qualunque provvedimento di favore per una determinata categoria è elemento di disfavore e di pregiudizio per le altre.

PRESIDENTE. In sostanza la posizione è questa. A questo personale che ha fatto un pubblico concorso si equiparano in via eccezionale, per ragioni di riconoscenza che

è inutile elencare, gli invalidi di guerra. Si tratta in sostanza di una eccezione ad una regola, a quella, cioè, che si dovrebbe procedere solo in base a pubblico concorso.

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. La legge si applica evidentemente al personale straordinario che al momento della sua pubblicazione è ancora straordinario. Non si potrebbe e non si dovrebbe applicare al personale che, pur essendo stato straordinario, sia già nel ruolo. Però si è detto e giustamente: ma quel personale, che ha superato un concorso o che è nel ruolo perché invalido di guerra, deve avere un trattamento inferiore a quello degli agenti che sono ancora straordinari? Abbiamo risposto: no. Ma estendere questo che è un privilegio, in quanto ritornano per una *factio iuris* nella condizione di straordinari che hanno già abbandonato, a tutti gli altri, mi pare esagerato. Tanto più che non sappiamo quali e quanti siano.

NUMEROSO, *Relatore per la Commissione interni*. Sono favorevole alla tesi sostenuta dall'onorevole Sottosegretario.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, *Relatore per la Commissione trasporti*. Anche io sono favorevole.

PRESIDENTE. L'onorevole Monticelli insiste nel suo emendamento?

MONTICELLI. Insisto.

PRESIDENTE. Votiamo l'articolo per divisione, tanto più che vi sono altri emendamenti.

Pongo in votazione le prime parole dell'articolo fino a: « in base alle disposizioni di ».

(Sono approvate).

A questo punto dovrebbe inserirsi l'emendamento sostitutivo dell'onorevole Monticelli del quale ho dato in precedenza lettura.

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo pertanto in votazione il seguito dell'articolo fino alle parole: « facevano parte del personale ».

(È approvato).

A questo punto c'è un altro emendamento dell'onorevole Monticelli sostitutivo della parola « straordinario » con le parole: « non di ruolo ».

Do la parola all'onorevole Monticelli perché illustri l'emendamento.

MONTICELLI. Questo emendamento consente di dare un trattamento conforme a tutto l'ex personale non di ruolo vincitore di concorsi esterni a posti di qualifica inferiore, il

COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI - TRASPORTI) — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1952

quale non ha potuto beneficiare delle leggi precedenti e che potrà ora rinunciare alla attuale posizione e chiedere il ripristino della posizione di straordinario, qualora la legge in esame sia più favorevole.

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Noi ci stiamo occupando del personale straordinario con un provvedimento di larga comprensione e di favore. Bisogna avere anche un senso di misura. Non possiamo ora riprendere in esame la posizione di tutto il personale non di ruolo anche se sistemato con precedenti leggi, anche perché con tale norma verremmo a sovvertire tutti gli organici e tutti i ruoli.

MONTICELLI. Insisto sull'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento sostitutivo Monticelli.

(Non è approvato).

Pongo allora in votazione il resto dell'articolo, dalla parola « straordinario » alla fine.

(È approvato).

L'onorevole Jervolino ha proposto il seguente articolo aggiuntivo:

« Gli agenti in ruolo delle ferrovie dello Stato — con qualifica di grado 8°, 7° e 6° che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso di un diploma di laurea utilizzabile dall'Amministrazione ferroviaria e che non abbiano beneficiato dei decreti legislativi 9 luglio 1947, n. 667 e 7 maggio 1948, n. 633 — saranno sistemati, alla data stessa, nel ruolo di gruppo A ».

Do la parola all'onorevole Jervolino perché illustri questo articolo aggiuntivo.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, *Relatore per la Commissione trasporti*. Si tratta della condizione particolare in cui si trovano cinquantasette o poco più funzionari delle ferrovie dello Stato. Poco fa abbiamo approvato con l'articolo 11 una norma in virtù della quale gli agenti di ruolo delle ferrovie dello Stato che si erano sistemati in base a concorso hanno la facoltà, se prima erano straordinari ed esercitavano una qualifica superiore, di rinunciare all'attuale stato di cose ed avvantaggiarsi della condizione precedente.

Ma ci sono, ripeto, 57 o al massimo 60 laureati che non hanno potuto beneficiare né della legge dei contrattisti, né della legge riguardante i laureati, i quali rilevano che alcuni loro compagni di concorso non di-

chiarati idonei e assunti in qualità di straordinari, in condizioni di inferiorità rispetto a loro, oggi, unicamente perché esercitano la qualifica di vice ispettore — quindi di gruppo A — vengono sistemati nel gruppo A; mentre essi, che da dieci anni hanno superato un concorso, e sono in possesso di una laurea e potrebbero espletare le stesse funzioni che espletano ed espletano anche per l'avvenire quei loro compagni bocciati, si verranno a trovare in condizioni di inferiorità. Ad essi non è stata data questa possibilità di sistemazione né col decreto-legge 9 luglio 1947 riguardante i contrattisti, né con la legge 7 maggio 1948 riguardante i laureati. Ora questi agenti che non hanno affatto demeritato, anzi hanno sostenuto un concorso ed espletato una attività lodevole verso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, chiedono di essere trattati né più né meno di come vengono trattati quei loro compagni che fino ad oggi sono stati degli straordinari. Pertanto questo personale di grado 8°, 7° e 6° domanda di essere sistemato nella Amministrazione ferroviaria di gruppo A con il grado iniziale. A rigore alcuni faranno un passo indietro mentre altri, quelli del grado 8°, potrebbero avvantaggiarsi.

Si tratta di una proposta che mi è venuta ieri sera e che io ho convertito in questo emendamento che presento alla Commissione con la preghiera di prenderlo in benevola attenzione perché mi pare che risponda a un principio di equità.

MOLINAROLI. Domando all'onorevole Jervolino se tiene presente quale sovvertimento potrebbe avvenire se questo principio fosse applicato a tutte le amministrazioni dello Stato, per cui sia lecito il passaggio da un gruppo all'altro, a prescindere dalla posizione giuridica che ciascuno ha.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, *Relatore per la Commissione trasporti*. Ma questo principio l'abbiamo già applicato con l'articolo 11.

MOLINAROLI. Le leggi non si fanno per piccoli gruppi; si fanno con criteri generali, uniformi per tutte le amministrazioni dello Stato.

Propongo pertanto che non sia accolto l'emendamento Jervolino.

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Vero è che con l'articolo 11 si rende possibile quella operazione di ritorno ai ruoli straordinari, una *fictione iuris* che rende possibile che della legge si avvantaggino gli agenti in esso previsti. Però rimane fermo che uno dei requisiti per avvalersi della legge,

come dicevo poc'anzi a proposito del personale femminile, oltre al titolo di studio, è la mansione effettivamente esercitata. Con l'emendamento Jervolino invece si promuoverebbero al gruppo A agenti laureati, ma che non hanno esercitato mai le mansioni di gruppo A. È vero che gli straordinari vengono certamente ad avvantaggiarsi di questa disposizione di inquadramento senza concorso, ma sempre nella qualifica e per la mansione effettivamente esercitata.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, *Relatore per la Commissione trasporti*. Esercitata prima, mentre oggi non l'esercitano più.

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Si è ricorsi all'espedito dell'articolo 11 per non far trovare in posizione di svantaggio coloro che, avendo già esercitato determinate funzioni ed avendo superato un concorso, oggi verrebbero a trovarsi in condizioni di inferiorità nei confronti dei colleghi con i quali avevano avuto in comune la qualifica e le mansioni, oltre che il titolo di studio.

Devo anche osservare che per i laureati di gruppo B abbiamo già approvata altra legge, che ne prevede la totale sistemazione graduale. Se si tratta di agenti che hanno dieci anni di servizio, certamente rientrano in quell'altra legge.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, *Relatore per la Commissione trasporti*. Sono esclusi perché non avevano otto anni di laurea al momento in cui si approvò la legge.

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Non possiamo, man mano che si fanno delle leggi di carattere specifico, estendere sempre più anche le leggi precedenti.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, *Relatore per la Commissione trasporti*. Non è esatto quello che si dice. Noi con l'articolo 11 abbiamo creato una condizione di vero sovvertimento, di fronte alla quale non vedo la ragione perché alcuno si scandalizzi. Avrei capito che lo scandalo fosse successo all'articolo 11, che ci porta a questa condizione: un individuo che era straordinario e aveva la qualifica di vice ispettore grado 7° di gruppo A ha fatto un concorso ed è entrato nel gruppo B; oggi questo individuo passa senz'altro nel gruppo A, mentre un individuo che ha fatto un concorso regolare ed ha esercitato anche la qualifica di gruppo A, ma per disgrazia si trova nel gruppo B e non si è potuto avvantaggiare né della legge dei contrattisti né di quella dei laureati, pur avendo reso alla am-

ministrazione maggiori servizi, viene a trovarsi in condizioni inferiori di chi è straordinario e non ha sostenuto il concorso per il gruppo A.

Questa è la questione, onorevole Molinari. Qui non si tratta di sovvertire niente. Si è creata una sperequazione nella Amministrazione ferroviaria perché si è creata una condizione di favore per i contrattisti, una condizione di favore per un determinato numero di laureati, una condizione di favore per una stragrande maggioranza di straordinari; e ora ci scandalizziamo perché 57 laureati i quali non hanno potuto avvantaggiarsi né della prima né della seconda legge, né della legge attuale, chiedono di non dover rimanere eternamente condannati al gruppo B.

Se ci dobbiamo scandalizzare per la legge in generale, sono d'accordo; ma che ci scandalizziamo per la richiesta di queste 57 persone, mi pare esagerato.

COLASANTO. L'onorevole Sottosegretario viene a ripeterci la tesi sempre cara ai funzionari delle ferrovie dello Stato. Fin dal 1916-1917 si è sempre fatto questo. Individui bocciati ai concorsi, che sono poi entrati come contrattisti o altro, sono stati sistemati anche nel ruolo A, forse perché, permettetemi la franchezza, sono stati assunti per vie di amicizie con alti funzionari o per favoritismi. Quelli invece che hanno vinto un concorso nel gruppo B, sono rimasti fermi, anche se avevano nell'amministrazione titoli enormemente superiori a quegli altri.

Io prego i colleghi di approvare l'articolo aggiuntivo Jervolino; perché si tratta di stabilire una volta per sempre che nella Amministrazione ferroviaria vigono le leggi come nelle altre amministrazioni dello Stato, e che chiunque si trova in una certa posizione e riesce a farsi avanti, a laurearsi, ad avere titoli di servizio e di merito, deve essere trattato almeno alla stregua di quelli che sono assunti con la scoppola, per dirla alla napoletana.

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Ho l'obbligo di dare un chiarimento anche in merito alle insinuazioni dell'onorevole Colasanto.

COLASANTO. Non è una insinuazione, è un dato di fatto.

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Non è affatto vero che la tesi che è alla base del disegno di legge che stiamo per approvare è la tesi dei funzionari, i quali erano anzi, è opportuno dirlo, dopo quel che s'è insinuato, contrari al provvedimento. Questo disegno di legge è nato soprattutto per le richieste ed insistenze del personale

COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI — TRASPORTI) — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1952

interessato e delle varie organizzazioni sindacali, che hanno trovato favorevole accoglimento nell'elemento politico del Ministero, non perché lo hanno voluto i funzionari.

COLASANTO. Ora parliamo dell'emendamento Jervolino.

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Quando l'onorevole Colasanto parla di leggi eccezionali di sistemazione, si riferisce ai vari disegni di legge che si sono approvati. Io concordo con lui che questi provvedimenti determinano dei sovvertimenti per il solo fatto che consentendo l'immissione nei ruoli di personale (14 mila per il provvedimento in esame, molte altre migliaia per i contrattisti), senza che siano passati attraverso il regolare concorso turbano le normali situazioni e il normale sviluppo dei ruoli. L'articolo 11 però è nato da una evidente esigenza di giustizia, proprio quella esigenza di giustizia che l'onorevole Colasanto e l'onorevole Jervolino hanno invocata. Perché se l'articolo 11 non fosse stato proposto, si sarebbe verificato, per esempio quel caso cui accennava l'onorevole Jervolino, che cioè un allievo ispettore straordinario che ha esercitato per molti anni queste mansioni e che, avendo fatto un concorso e avendolo vinto, è stato sistemato in un grado inferiore, oggi vedrebbe i suoi colleghi allievi ispettori straordinari sistemati come tali, mentre egli rimarrebbe nel suo grado per la sola disgrazia di aver fatto e superato il concorso.

MONTICELLI. Ma è proprio questa la tesi Jervolino.

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. No. Questa tesi si riferisce a coloro che hanno vinto il concorso e si trovano in un certo grado, pur avendo esercitato mansioni di grado superiore, e che non possono essere trattati in misura più sfavorevole di quelli che il concorso non hanno fatto.

Quelli ai quali si riferisce l'onorevole Jervolino sono coloro che hanno fatto un determinato concorso, in seguito al quale sono stati sistemati; ma che non avevano esercitato in precedenza mansioni superiori. Non vi è dubbio che nei confronti di costoro la legge può costituire un certo pregiudizio; ma è tutta la legge, indipendentemente dall'articolo 11.

Comunque, ripeto: non possiamo sovvertire il principio che è alla base della legge e che con l'articolo aggiuntivo Jervolino verrebbe sovvertito, e cioè che la sistemazione avviene sì senza concorso, ma in base oltre che al titolo di studio, alle mansioni effettivamente esercitate. Tanto più poi che non è

esatto quanto è detto dall'onorevole Jervolino, che cioè costoro sono condannati a restare eternamente nel gruppo B, perché dal gruppo B si passa al gruppo A per naturale sviluppo di carriera.

COLASANTO. Ma così si sta verificando.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, *Relatore per la Commissione trasporti*. Se la Commissione accetta il mio articolo aggiuntivo, io desidero che venga votato così com'è. Se non dovesse accettarlo, io propongo in subordine lo stesso articolo con l'aggiunta delle seguenti parole: « sempre quando abbiano espletato mansioni che diano loro il diritto a tale passaggio ».

Infatti tra costoro ci sono parecchi agenti che allo stato attuale sono nella condizione di poter beneficiare della disposizione che riguarda gli straordinari.

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Ma allora costoro rientrano nell'articolo 11.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, *Relatore per la Commissione trasporti*. No, perché prima non furono straordinari; hanno però esercitato mansioni che danno loro il diritto a passare nel gruppo A. Quindi devo chiedere prima che sia messo in votazione l'articolo come è stato da me proposto. Qualora esso non venisse approvato, chiedo che sia messo in votazione lo stesso articolo con l'aggiunta che ho letta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Jervolino, del quale ho dato in precedenza lettura.

TOZZI CONDIVI. Per dichiarazione di voto. Voterò contro l'articolo proposto dall'onorevole Jervolino in quanto, approvandolo, noi verremmo a sovvertire nettamente il principio che si è seguito per tutte le amministrazioni dello Stato, che cioè non è possibile passare da un grado all'altro. La possibilità può essere data solo dall'articolo 11 in cui si prevede un effettivo rivestimento di mansioni di grado superiore.

Quanto alla proposta subordinata, affermo che c'è la preclusione, avendo già approvato l'articolo 11, nel quale è già compresa l'ipotesi prospettata dall'onorevole Jervolino.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Jervolino e non accettato dal Governo.

(Non è approvato).

Passiamo alla proposta subordinata dell'onorevole Jervolino.

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Sono contrario anche a que-

COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI - TRASPORTI) — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1952

st'altra formulazione, perché o questi agenti si trovano nella condizione prevista dagli articoli precedenti, e quindi possono avvalersi dell'articolo 11, oppure si tratta di personale non straordinario ed allora invoco la preclusione perché poc'anzi un emendamento dell'onorevole Monticelli che proponeva di sostituire alle parole « personale straordinario » le altre: « personale non di ruolo » è stato respinto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo proposto dall'onorevole Jervolino con l'aggiunta: « sempre quando questi agenti abbiano espletato mansioni che diano loro il diritto a passare nel gruppo A », che non è accettato dal Governo.

(Non è approvato).

Do lettura dell'articolo 12 che diverrà articolo 11:

« Gli agenti straordinari sistemati a ruolo in forza della presente legge sono iscritti al fondo pensioni dalla data di decorrenza della nomina a ruolo ».

Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 13 che diverrà articolo 12:

« Gli agenti sistemati in base alla presente legge sono iscritti d'ufficio all'Opera di previdenza del personale delle ferrovie dello Stato dalla data di decorrenza della nomina a ruolo ».

Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 14 che diverrà articolo 13:

« Per gli agenti sistemati a ruolo in base alla presente legge l'Istituto nazianaie della previdenza sociale rimborserà alle ferrovie dello Stato i contributi normali ed integrativi versati per le assicurazioni sociali obbligatorie di invalidità-vecchiaia e superstiti, contro la disoccupazione involontaria e la tubercolosi, nonché i contributi al fondo di solidarietà sociale, con riferimento:

a) alla decorrenza della sistemazione a ruolo per quanto riguarda i contributi dell'invalidità-vecchiaia e superstiti ed il fondo di solidarietà sociale;

b) alla data del provvedimento di sistemazione a ruolo, per quanto riguarda le assicurazioni contro la disoccupazione involontaria e la tubercolosi.

L'Amministrazione ferroviaria rimborserà agli agenti di cui al precedente comma la quota parte dei contributi sul fondo di solidarietà sociale che furono a carico dei medesimi ».

Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 15 che diverrà articolo 14:

« Le disposizioni del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e della legge 5 giugno 1951, n. 376, relative alla istituzione dei ruoli speciali transitori per il personale non di ruolo, non si applicano al personale delle ferrovie dello Stato né al personale dell'Africa italiana in posizione di comando presso l'Amministrazione ferroviaria che chieda di beneficiare delle norme di cui all'articolo 8 della presente legge.

Nulla è innovato, nei riguardi del personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, alle altre disposizioni dei citati provvedimenti legislativi ».

Al primo comma l'onorevole Monticelli propone il seguente emendamento formale, aggiuntivo, dopo le parole: « 7 aprile 1948, n. 262 », delle parole: « ratificato con la legge 29 gennaio 1951, n. 33 ».

NUMEROSO, *Relatore per la Commissione interni*. Faccio notare che nel primo comma va soppressa tutta la seconda parte, dalle parole: « né al personale dell'Africa italiana... » fino alla fine, avendo noi approvato la soppressione dell'articolo 8.

PRESIDENTE. È esatto. Pongo quindi in votazione il primo comma dell'articolo, come risulta modificato con l'emendamento dell'onorevole Monticelli e la soppressione accennata dall'onorevole Numeroso:

« Le disposizioni del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ratificato con la legge 29 gennaio 1951, n. 33, e della legge 5 giugno 1951, n. 376, relative alla istituzione dei ruoli speciali transitori per il personale non di ruolo, non si applicano al personale delle ferrovie dello Stato ».

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma sul quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI - TRASPORTI) — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1952

L'onorevole Imperiale ha proposto il seguente comma aggiuntivo: « La facoltà prevista dall'articolo 18 della legge 5 giugno 1951, n. 376, conserva efficacia nei riguardi del personale ferroviario che presenterà domanda di riscatto entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge ».

L'onorevole Imperiale ha facoltà di illustrare il proprio emendamento.

IMPERIALE. L'articolo 18 della legge 5 giugno 1951, n. 376, regola il riscatto del servizio di avventiziato agli effetti della pensione e riguarda tutto il personale delle varie amministrazioni statali. Questo articolo 18 però non è stato applicato nei riguardi delle ferrovie dello Stato.

NUMEROSO, *Relatore per la Commissione interni*. Vorrei far osservare che questa disposizione dell'articolo 18, a cui sono favorevole, mi sembra in contrasto con l'articolo

12 già approvato; con detto articolo si è stabilita in modo tassativo una proroga per la decorrenza della iscrizione al fondo pensioni; come si fa a riscattare gli anni precedenti ed aggiungerli?

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Siccome ci sono altri tre articoli proposti dall'onorevole Palazzolo che sono piuttosto complicati e richiederanno quindi una lunga discussione, sarebbe opportuno rinviare anche questo punto, in modo di vedere se l'emendamento sia armonizzabile con l'articolo 12 già votato.

PRESIDENTE. Rinvio allora il seguito della discussione di questo disegno di legge ad una prossima seduta.

La seduta termina alle 11.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI